

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA SOLIDALE, PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI E DELLA CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI DELLA MENSA SOCIALE, ANNI 2026 E 2027.

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____ nella sede Municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Responsabile dell'Area _____ Dott. _____ nato/a _____ il _____

E

L'Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale, iscritta alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato con determinazione della Provincia di Novara n. 669 del 15/03/2002, rappresentato dal Presidente, _____ nato/a a _____ il _____.

Premesso:

- Che tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.
- Che il Codice del Terzo Settore adottato con il D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che l'art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) stabilisce quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.";
- Che le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti quali: quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Che l'associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS al numero di repertorio 44688 e il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende avvalersi della prestazione dell'Associazione di Volontariato ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale di Castelletto Sopra Ticino per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale (d'ora in avanti denominata ANTEAS) al fine di svolgere un'azione coordinata a favore dei cittadini castellettesi, ovvero:

1.1 trasporti sociali:

- Trasporto per necessità varie di cittadini castellettesi, seguiti dal Consorzio C.I.S.AS.;
- Trasporto scolastico per i minori disabili;
- Trasporto sociale per terapie e/o visite ed esami specialistici a favore dei cittadini castellettesi;

1.2 Trasporto pasti a domicilio: Mensa Sociale.

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2026, 2027, a conclusione del 2026 verrà effettuata una valutazione complessiva per verificarne l'andamento.

ART 2 - TRASPORTO SOCIALE

2.1 RISORSE

ANTEAS mette a disposizione le seguenti risorse:

- 2.1.1 i propri automezzi,
- 2.1.2 i propri volontari, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio,
- 2.1.3 un coordinatore per la gestione delle richieste e la conseguente organizzazione dei trasporti.

COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:

- 2.1.4 I dipendenti dell'ufficio comunale, per la trasmissione delle richieste e la verifica del resoconto dei servizi effettuati
- 2.1.5 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 4.

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 2.2.1 l'Ufficio Servizi Sociali o altro soggetto incaricato comunica con congruo anticipo ad Anteas le informazioni relative al trasporto da effettuare
- 2.2.2 L'associazione Anteas provvede ad effettuare i trasporti indicati all'art.1, con mezzi e volontari propri, e a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio
- 2.2.3 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

ART. 3 - MENSA SOCIALE

3.1 RISORSE

ANTEAS provvederà a reperire:

- 3.1.1 I propri automezzi,
- 3.1.2 i propri volontari, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio.

COMUNE fornirà:

- 3.1.3 i pasti preparati tramite il servizio mensa,

3.1.4 i contenitori per il relativo trasporto,

3.1.5 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 4.

3.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

3.2.1 l'Ufficio Servizi Sociali o altro soggetto incaricato comunica ad ANTEAS nominativo e indirizzo degli utenti.

3.2.2 L'associazione Anteas provvede ad effettuare la consegna dei pasti al domicilio degli utenti e il ritiro dei contenitori, nonché a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio.

3.2.3 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

ART. 4 ONERI

4.1 Gli oneri relativi dalla gestione degli automezzi dell'associazione saranno a carico di ANTEAS.

4.2 Il Comune riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso.

4.3 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni sei mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 5 punto 5.1.4.

4.3. L'onere complessivo annuale a carico del Comune per le prestazioni di cui agli articoli 1.1 e 1.2 è stimato in massimo € 3.500,00.

ART 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

5.1 ANTEAS si impegna:

5.1.1 ad assicurare i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 *"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima"*. I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro;

5.1.2 a consegnare agli uffici comunali copia della polizza;

5.1.3 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari nei specifici settori di intervento previsti dalla convenzione;

5.1.4 a relazionare al Comune semestralmente riguardo ai servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e quantità di trasporti effettuati;

5.1.5 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

5.1.6 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy.

5.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 6 - COORDINAMENTO

- 6.1** L'ANTEAS nomina al proprio interno uno o più coordinatori per i vari ambiti di intervento oggetto della presente convenzione, che dovranno fornire recapiti telefonici tali da poter essere contattati in caso di necessità urgenti.
- 6.2** Il Comune incarica il Responsabile dell'Area o suo delegato, di verificare il corretto andamento della convenzione.
- 6.3** Tra il Responsabile del Comune e il/i coordinatore/i dell'ANTEAS avverranno incontri semestrali per la verifica delle attività oggetto della convenzione. In caso di necessità tali incontri potranno essere più frequenti a richiesta di una delle parti.

ART. 7- REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Anteas Volontariato.

Quanto all'imposta di bollo trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 82, comma 5 del D.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore.

per il Comune
Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali

per l'ANTEAS
il Presidente